



Servizio Pianificazione Territoriale

VALUTAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO DI CUI AL DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE API5 – SUBDISTRETTO API5A – art.10 L.R.32/2012

Premessa

Le presenti valutazioni vengono formulate a conclusione della fase di consultazione ai sensi e nei termini di cui all'art.10 comma 1 della L.R. 32/2012 per la procedura in oggetto. Il rapporto ambientale relativo al PUO in esame è stato presentato con lettera prot. 0114520 del 4/10/2018 a seguito della Determinazione Dirigenziale n.4368 dell'11/07/2018 con la quale veniva stabilito l'assoggettamento a procedura di VAS a seguito della verifica di cui all'art.13 della L.R. 32/2012. In data 4/10/2018, con protocollo n.114888 venivano inviate le richieste di pareri agli stessi soggetti competenti già individuati in fase di verifica di assoggettabilità a VAS.

Risultano pervenuti, in seguito alla pubblicazione e nell'arco temporale previsto dall'art.9 comma 4 della citata legge, i seguenti pareri:

- Parere Acam Acque S.p.A. in data 8/10/2018 – prot.6448/uh/18, nel quale non si rilevano motivi ostativi all'intervento, “precisando comunque che nella fognatura esistente non sono ammesse le acque di “prima pioggia”;
- Parere del C.d.R. Ambiente del Comune della Spezia in data 7/11/2018 nel quale si prende positivamente atto dei chiarimenti contenuti nel rapporto ambientale circa le previsioni relative alle attività produttive, assumendo “una generale accettabilità della programmazione prospettata”. In merito alla ipotesi prefigurata di prolungamento della darsena, la stessa dovrà essere valutata “in appositi e ulteriori strumenti e procedimenti di valutazione ambientale specifici per tale nuovo intervento, così come eventuali ulteriori impatti aggiuntivi che derivassero dalle attività da insediarsi dovranno essere ovviamente valutati in sede di VIA o delle autorizzazioni ambientali (...) dei singoli progetti.”
- Parere Vice Direzione Generale Ambiente Regione Liguria in data 20/12/2018 prot. 350192, in cui si presenta una serie estesa ed articolata di valutazioni di cui si rende puntualmente conto nell'ambito della successiva valutazione.

Non risultano pervenute osservazioni.

VALUTAZIONI

Esaminata la documentazione presentata nell'ambito del Rapporto Ambientale e alla luce dei pareri sopramenzionati, che si intendono integralmente e sostanzialmente recepiti nella presente valutazione unitamente alle prescrizioni e condizioni ivi espresse, si possono riscontrare superate le problematiche rilevate nell'ambito della relazione di verifica di assoggettabilità, sia per quanto attiene le previsioni di attività produttive e relativi impatti sull'ambiente, assumendo come cogenti gli interventi di mitigazione previsti per gli stessi nel rapporto ambientale, sia per quanto riguarda le più generali criticità geologiche, per le quali sono da assumere come vincolanti, ai fini della prosecuzione delle fasi progettuali, le prescrizioni della Vice Direzione Generale Ambiente della Regione Liguria. Per quanto attiene le problematiche afferenti la permeabilizzazione dei suoli, il rapporto ambientale chiarisce in misura esaustiva gli interventi che verranno posti in essere per conseguire i livelli di permeabilità resi cogenti dalle prescrizioni della normativa del distretto di trasformazione. Risulta altresì soddisfatto il rispetto dei parametri relativi alle piantumazioni arboree ed arbustive, facenti parte delle disposizioni ecologiche del PUC. Nel complesso il rapporto ambientale presenta valutazioni e azioni di mitigazione che rendono superate le criticità evidenziate in sede di verifica di assoggettabilità per le attività produttive contemplate nel PUO. In particolare nel rapporto ambientale è previsto, oltre le misure compensative connesse con le piantumazioni e la ripermabilizzazione dei suoli, un sistema articolato di mitigazioni: per la componente "Aria", si prevede espressamente la messa in atto di tutte le attività finalizzate all'abbattimento di tutti gli eventuali inquinanti; per la componente "Acqua" è previsto, oltre l'utilizzo di sistemi di riciclo delle acque piovane, l'utilizzo di impianti di depurazione relativamente agli scarichi industriali a seconda dell'inquinante di riferimento; per la componente "Rifiuti", premesso che le attività di scaforimessa previste nell'area non comprenderanno materiali classificati pericolosi, per tutte le altre attività che dovessero intervenire successivamente è prevista una specifica gestione per tipologia di rifiuto, oltre alla previsione, in ogni caso, di un'isola ecologica di stoccaggio materiali suddivisi per tipologia o provenienza. Il complesso di tali mitigazioni è da assumersi come imprescindibile e vincolante per la prosecuzione del progetto, nonché oggetto di monitoraggio.

Per quanto attiene la problematica connessa agli aspetti geologici, sismici, idraulici e di qualità dei suoli, si recepisce integralmente, in questa sede, quanto analiticamente e puntualmente espresso dalla Vice Direzione Ambiente della Regione Liguria, richiamandone di seguito in sintesi gli aspetti valutativi e prescrittivi:

- a. Per quanto riguarda gli Aspetti Geologici, evidenziate ed analizzate le criticità di ordine essenzialmente geotecnico/idrogeologico, in tale pronunciamento si prescrive che le stesse “dovranno (...) essere adeguatamente analizzate in sede progettuale più avanzata, anche con il supporto di ulteriori mirate indagini geognostiche, in modo da fornire le specifiche indicazioni necessarie alla corretta definizione progettuale delle più idonee tipologie fondazionali degli edifici in progetto (...). Fermo restando quanto sopra indicato si ritiene comunque che la documentazione geologica ad oggi prodotta risulti sufficientemente approfondita e adeguata ai fini della presente procedura di VAS.”
- b. Per quanto riguarda gli Aspetti Sismici, ricordato l’obbligo per i comuni di studio di microzonazione sismica da redigersi in conformità ai criteri definiti dalla DGR 471/2010, dall’esame della documentazione prodotta “(...) emergono , in particolare, possibili criticità connesse ad aspetti cosismici, con specifico riferimento a potenziali rischi di fenomeni di liquefazione dei terreni. (...) Alla luce di quanto sopra evidenziato, si richiama pertanto la necessità che in sede progettuale più avanzata siano svolti tutti gli ulteriori previsti approfondimenti di indagine al fine di escludere tale rischio potenziale, ovvero che siano adottati gli opportuni interventi rimediali, in conformità alle vigenti NTC 2018.”
- c. Per quanto riguarda gli Aspetti Idraulici, premesso che l’area in cui insiste il PUO ricade parzialmente in Fascia Inondabile B del Piano di Bacino ambito 20 e sottolineato che risulta in particolare interessato da tale fascia l’edificio produttivo previsto nel lotto C, si prescrive, analizzata la relazione idraulica presentata, che siano obbligatoriamente previsti in sede progettuale “specifici accorgimenti tecnico-costruttivi finalizzati alla mitigazione locale del rischio idraulico”, evidenziando che – ai sensi della DGR 91/2013 – “la quota del piano terra abitabile e/o agibile delle nuove edificazioni deve essere posta ad un livello di almeno 0,5 m superiore a quello del tirante idrico associato alla piena duecentennale” e rimandando, peraltro, all’espressione della necessaria successiva approfondita valutazione (nell’ambito del parere di cui all’art.5 c.3 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino) da parte del competente Settore Regionale Difesa del Suolo La Spezia degli studi idraulici condotti “per la definizione dei livelli locali di pericolosità idraulica e dei conseguenti accorgimenti tecnico-costruttivi che dovranno essere previsti in sede progettuale ai fini della mitigazione del rischio idraulico.” Relativamente all’assetto e dimensionamento di progetto della rete di drenaggio urbano delle acque meteoriche afferenti all’area del PUO, che prevede comunque il mantenimento dell’attuale recapito finale alla stazione di pompaggio esistente, “si rimanda invece alle valutazioni degli uffici comunali competenti.” Viene infine confermata la necessità, in relazione alla presenza del corso d’acqua denominato “Fosso Pagliari B”, che “nelle more di ulteriori specifici studi che eventualmente ridefiniscano la natura del canale in

questione e più in generale accertino l'effettivo andamento del reticolo idrografico in gran parte tombinato nel settore in questione" sia rispettata "una fascia di inedificabilità assoluta (...) di estensione coincidente pari a 10 metri dal limite più esterno dell'alveo."

- d. Per quanto riguarda la Qualità dei suoli, "considerati gli usi pregressi delle aree è necessario procedere ad indagini tese a verificare la compatibilità delle nuove funzioni previste dal PUO (fra cui in particolare il parco urbano) con le condizioni di qualità del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee."

Il parere si conclude in sintesi con l'obbligo di acquisizione del parere favorevole dell'Ufficio Regionale competente previsto dall'art.15 c.3 lett. a) delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino, rinviando ad esso la valutazione approfondita degli studi idraulici condotti per la definizione dei livelli locali di esondazione e dei conseguenti accorgimenti tecnico-costruttivi che dovranno obbligatoriamente essere previsti in sede progettuale ai fini della mitigazione del rischio idraulico. Si richiama la necessità, in conformità alle disposizioni della DGR 91/2013 e dell'Allegato 5 alle Norme di Attuazione del Piano di Bacino, che la quota del piano terra abitabile e/o agibile delle nuove edificazioni sia posta ad un livello almeno 0,5 m superiore a quello del tirante idrico locale associato alla piena duecentennale. Si rimanda alle valutazioni degli uffici comunali competenti per l'assetto e il dimensionamento della rete di drenaggio delle acque meteoriche, sottolineando l'opportunità di un futuro riassetto complessivo della rete di drenaggio dell'intero areale che consenta di ripristinare un deflusso naturale a mare delle acque meteoriche. Sempre nella conclusione si conferma la necessità del rispetto della fascia di rispetto di 10 metri dal limite esterno dell'alveo del "Fosso Pagliari B", e, con riferimento alle problematiche di carattere geotecnico/idrogeologico e cosismico, si sottolinea la necessità che tali problematiche siano analizzate in sede progettuale più avanzata, anche con il supporto di ulteriori mirate indagini geognostiche in modo da fornire le specifiche indicazioni necessarie alla corretta definizione progettuale delle più idonee tipologie fondazionali degli edifici in progetto, nonché per escludere il rischio potenziale di fenomeni di liquefazione dei terreni in caso di eventi sismici, ovvero adottare gli opportuni interventi rimediali. Il parere regionale afferma che "fermo restando quanto sopra indicato, si ritiene comunque che la documentazione geologico-sismica e idraulica complessivamente prodotta risulti sufficientemente approfondita ed adeguata ai fini della presente procedura di VAS." Restano fermi gli adempimenti vincolanti e l'acquisizione di tutti i pareri soprarichiamati ai fini della prosecuzione della successiva fase progettuale. In merito alla qualità dei suoli considerati gli usi espressi dalle aree è necessario procedere ad indagini tese a verificare la

compatibilità delle nuove funzioni previste dal PUO (fra cui in particolare il parco urbano) con le condizioni di qualità del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.

In merito alle alternative progettuali prese in esame nel rapporto ambientale, il presente pronunciamento valuta positivamente il progetto come proposto in considerazione degli effetti di miglioramento ambientale, riorganizzazione complessiva dell'insediamento e compatibilizzazione delle attività previste. La fase partecipativa documentata a vari livelli nell'ambito del rapporto ambientale pare sufficiente a sostenere la condivisibilità dell'intervento sul piano del complessivo miglioramento delle condizioni ambientali a livello locale e urbano.

Il monitoraggio previsto ad accompagnamento del PUO esplicita la serie di obblighi di verifica per le diverse matrici ambientali a carico del soggetto attuatore, che vengono pertanto ritenute vincolanti anche nella presente valutazione, così come tutte le misure compensative citate nell'insieme del rapporto ambientale, nonché le verifiche ed indagini ivi contemplate ad accompagnamento della realizzazione delle previsioni del PUO. Sono altresì recepite integralmente come oggetto di monitoraggio le prescrizioni e gli obblighi di analisi e valutazioni preventivi disposti nell'ambito del parere della Vice Direzione Generale Ambiente per gli aspetti geologici, sismici, idraulici e di qualità dei suoli.

Resta da sottolineare che essendo stato in appositi elaborati ipotizzato il prolungamento della darsena, tale ipotesi dovrà nel caso essere successivamente valutata in appositi e ulteriori strumenti di valutazione ambientale specifici per tale nuovo intervento.

Si esprime pertanto, recepite quale parte sostanziale e vincolante della presente valutazione tutte le soprarichiamate prescrizioni ed adempimenti obbligatori derivanti dai pareri resi, da espletarsi quali condizioni necessarie alla prosecuzione dell'attività progettuale, valutazione positiva del PUO.

La Spezia, li 27 dicembre 2018

Servizio Pianificazione Territoriale
Arch. Daniele Virgilio